



Decreto del Direttore generale nr. 31 del 24/02/2023

Proponente: *Marco Chini*

Sira

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Pietro Rubellini*

Estensore: *Antonella Chesi*

Oggetto: Data Protection Policy di ARPAT - Approvazione dei modelli aggiornati di Data protection agreement (DPA) per lo scambio di dati tra Titolari autonomi, tra Contitolari e tra Titolare e Responsabile del trattamento.

ALLEGATI N.: 4

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Data protection Agreement Titolare - Responsabile	sì	digitale
Data protection agreement tra titolari autonomi	sì	digitale
Data protection agreement Contitolarità	sì	digitale
Modello di Convenzione per l'accesso in consultazione alle banche dati di ARPAT tra pubbliche amministrazioni	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *No*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agencia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agencia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agencia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agencia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);

Richiamato in particolare l'articolo 5 del GDPR, che al paragrafo 1 enuncia i principi applicabili al trattamento dei dati personali e al paragrafo 2 pone in capo al titolare il principio di responsabilizzazione (cd accountability), in base al quale lo stesso deve assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto di tali principi;

Dato atto che la responsabilizzazione del titolare si realizza anche mediante:

- la concreta adozione, sia al momento della determinazione dei mezzi del trattamento che all'atto del trattamento stesso, di misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci, che tengano conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (privacy by design),
- l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate che garantiscano che siano trattati soltanto i dati personali necessari per ogni finalità di trattamento (privacy by default),
- l'individuazione di un Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che, tra le altre funzioni, dà indicazioni e vigila sulla corretta osservanza del GDPR all'interno dell'organizzazione del titolare;

Visto il decreto del Direttore generale n. 182 del 23/12/2019 che approva la Data protection policy di ARPAT "Modello organizzativo ARPAT" sulla base del corrispondente modello organizzativo regionale di cui alla DGRT 521/2019 e che recepisce le linee guida per l'attuazione dei processi di Regione Toscana di cui al Decreto n. 7677/2019 da applicare con riferimento al modello organizzativo data protection di ARPAT;

Visto il decreto del Direttore generale n. 117/2022 con il quale è stato approvato:

- la nomina condivisa del RPD/DPO individuato dalla Regione Toscana nel Consorzio Metis, e quale referente RPD l'Avv. Filippo Castagna con Delibera di Giunta del 27/06/2022, n. 755 per la durata di 24 mesi a far data dal 1 luglio 2022
- la revisione 04 del Registro delle attività di trattamento di cui all'allegato A, per la necessità di aggiornare la sede legale dell'Agencia;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e Innovazione di Regione Toscana n. 387 del 12/01/2023 con il quale sono approvati i modelli aggiornati di Data protection agreement (DPA) per lo scambio di dati tra Titolari autonomi, tra Contitolari e tra Titolare e Responsabile del trattamento;

Richiamata la “Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che nell’allegato approva le clausole contrattuali standard da applicare negli atti da sottoscrivere tra Titolare e Responsabile del trattamento;

Ritenuto opportuno procedere ad aggiornare ed integrare il modello di DPA Titolare -Responsabile di cui al decreto 7677/2019 (Allegato D/E) secondo le previsioni della Decisione di esecuzione sopra richiamata, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto nell’occasione di procedere a revisionare anche i modelli di DPA tra due o più Titolari autonomi (Allegato C) e tra due o più Contitolari (Allegato F) di cui al decreto 7677/2019, al fine di aggiornarli ed integrarli alla luce delle modifiche normative ed ai provvedimenti dei Garanti europei e dell’Autorità nazionale, come riportato negli Allegati 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto inoltre di prevedere, in applicazione del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, un ulteriore modello di DPA per regolamentare l’ accesso in consultazione alle banche dati di ARPAT da parte di altre pubbliche amministrazioni per le loro finalità istituzionali, come riportato nell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare i modelli aggiornati di DPA di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto, specificando che:

- l’Allegato 1 sostituisce l’ Allegato D/E di cui al decreto di Regione Toscana n. 7677/2019;
- l’Allegato 2 sostituisce l’ Allegato C di cui al decreto n. 7677/2019;
- l’Allegato 3 sostituisce l’ Allegato F di cui al decreto n. 7677/2019;

Ricordato, altresì, che i Responsabili di struttura sono delegati ai trattamenti con le responsabilità e i compiti loro attribuiti dal Regolamento Organizzativo e dal Disciplinare ICT e trattamenti dati di ARPAT;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della Data protection: "Normativa ICT e trattamenti dati, misure di sicurezza", ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare, per quanto riportato in narrativa, i modelli aggiornati di DPA di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto, specificando che

sostituiscono gli allegati approvati con Decreto del Direttore generale 182/2019:

- l'Allegato 1 sostituisce l' Allegato D/E di cui al decreto di regione Toscana n. 7677/2019
 - l'Allegato 2 sostituisce l' Allegato C di cui al decreto di Regione toscana n. 7677/2019
 - l'Allegato 3 sostituisce l' Allegato F di cui al decreto di Regione Toscana n. 7677/2019;
2. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana – Direzione Organizzazione e Sistemi informativi - Ufficio DPO;
 3. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore generale di ARPAT, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
 4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentirne l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
 5. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 22/02/2023
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 23/02/2023
- Marco Chini , il proponente in data 23/02/2023
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 23/02/2023
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 23/02/2023
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 24/02/2023

Clausole Contrattuali Titolare – Responsabile

1. Scopo del Documento

Il presente documento costituisce la formulazione, aggiornata ai sensi del Reg. UE 2016/679, di un facsimile di accordo da stipulare fra Titolare e Responsabile nell'ambito di contratti o convenzioni. Tale regolazione del rapporto può essere inserita all'interno dell'articolato dei contratti o convenzioni o essere oggetto di un atto separato sottoscritto dalle parti.

Nel caso si configuri un rapporto con un terzo soggetto in qualità di sub Responsabile, andranno inserite le relative parti.

L'articolato può far parte di un accordo autonomo o inserito all'interno di contratti e convenzioni che regolano anche altri aspetti dei soggetti.

Il presente accordo può essere semplificato in considerazione della quantità, qualità e tipologia dei dati oggetto dei trattamenti che il Titolare demanda all'elaborazione da parte del Responsabile.

Definizioni:

Titolare il soggetto Titolare delle finalità dei trattamenti e dei dati personali oggetto delle attività disciplinate dal contratto/convenzione

Responsabile il soggetto che effettua trattamenti di dati personali per conto del Titolare

Interessato la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati

DPO Responsabile trattamento dati personali/Data Protection Officer

GDPR Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 – General Data Protection Regulation

CISO la persona o la struttura a cui sono demandate le attività di auditing sulle misure di sicurezza adottate e di incident management

Incident management procedura di gestione degli incidenti IT relativi a dati personali

Responsabile della sicurezza IT la persona o la struttura cui è demandato il compito di definire, impostare e gestire le misure di sicurezza IT

Lock-In con tale termine si intende la diminuzione o perdita da parte del Titolare della possibilità di gestire i servizi e relativi dati in autonomia senza dover forzatamente ricorrere al soggetto a cui ne ha ceduto la gestione. La sicurezza dei dati e la continuità del servizio devono sempre essere sotto il controllo del Titolare.

2. Fac-simile di accordo

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (- sub Responsabile) (Data Protection Agreement)

TRA

..... [specificare il nome del Titolare], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale], in persona del suo legale rappresentante[specificare il nome completo del legale rappresentante] (

E

..... [specificare il nome del Responsabile], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Responsabile], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Responsabile]

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

Premesse

(A) *[Breve inquadramento giuridico del trattamento affidato al Responsabile].*

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

[Qualora l'adesione avvenga in un momento successivo](G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento

delle attività previste dal [riferimento al contratto/convenzione] , ARPAT, in qualità di Titolare, nomina [riferimento al soggetto individuato come Responsabile], Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

[

Descrizione sintetica dei trattamenti, specificando:

- *le operazioni di trattamento;*
- *la finalità del trattamento;*
- *la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....);*
- *le categorie e numerosità degli interessati*

Oppure riferimenti a parti del contratto/convenzione dove questi elementi sono descritti

]

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, [riferimento al soggetto individuato come Responsabile] si impegna a:

- 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;
- 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate

rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;

- 2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- 2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- 2.13 comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
- 2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;
- 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si

impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

- 2.16 *[Solo se sussiste l'esigenza]* fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il Responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il Responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;
- 2.17 *[Solo se sussiste l'esigenza]* fornire al Titolare e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Titolare.

Art. 3 **Misure di sicurezza**

3.1 *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]*, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti *[indicare, in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]*:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:* _____
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:* _____
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:* _____;

- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]*, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto

trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”)

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata

del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituersi di situazioni di lock in.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

[solo nel caso della presenza di sub responsabili]

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. "sub-Responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

8.2 L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-Responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-Responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-Responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-Responsabile

OPPURE

8.2 *(Autorizzazione generale da utilizzare solo in casi residui)* Nell'ambito dell'esecuzione del presente

accordo, il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione

8.3 Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

8.5 Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8.6 Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8.7 I trattamenti affidati dal Responsabile al sub Responsabile riguardano:

[Inserire riferimenti sub Responsabile

Inserire una descrizione sintetica dei trattamenti, indicando:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....)

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro]

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

[Se sussiste l'esigenza] Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di

inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli “interessati” e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

**Clausole Contrattuali Titolare – Titolare
(Titolari Autonomi)**

1 Scopo del documento

Il presente documento ha per obiettivo quello di fornire un facsimile di accordo Data Protection (Data Protection Agreement) nel caso in cui la relazione che si viene ad instaurare per il trattamento di dati personali sia fra due soggetti che a norma del GDPR si possano classificare come Titolari autonomi rispetto ai trattamenti nei quali vengono coinvolti dati personali.

Si tratta di due o più soggetti giuridicamente diversi che hanno la piena titolarità dei trattamenti in quanto attivati sulla base di specifiche norme e finalità che ne determinano sia la titolarità che la liceità. Questi soggetti Titolari ognuno per le proprie finalità condividono o si trasferiscono dati personali e pertanto devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto del riconoscimento reciproco della titolarità nell'eseguire quei trattamenti, dei dati condivisi o trasmessi, delle misure adottate a garantire un canale sicuro alle comunicazioni, ecc.

Il fac simile che segue, deve essere ovviamente compilato e personalizzato sulla base di quanto e come è oggetto di scambio informativo, pertanto costituisce una linea guida nella formalizzazione dell'accordo.

L'articolato che segue può essere oggetto di uno specifico accordo od essere inserito all'interno di atti convenzionali o protocolli di intesa che vengono sottoscritti per regolare anche altri rapporti oltre alla Data Protection.

Facsimile di Data Protection Agreement

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

(Data Protection Agreement)

TRA

..... [specificare il nome del Titolare 1], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Titolare 1] (

E

..... [specificare il nome del Titolare 2], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Titolare 2], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Titolare 2]

Titolare 1 e Titolare 2, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

Premesse

(A) [Breve inquadramento giuridico che dà luogo al presente Accordo].

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

[Qualora l'adesione avvenga in un momento successivo](G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Ambito di competenza

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme.

[fare riferimento alle norme che supportano la liceità dei trattamenti derivanti dalla trasmissione/condivisione di dati personali oggetto del presente DPA]

Art. 2

Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del *contratto/convenzione/protocollo di intesa* [...inserire il riferimento] (di seguito "Convenzione/contratto/protocollo di intesa"). Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 3

Tipologia di dati oggetto di scambio

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2 si specifica quanto segue:

1. dal Titolare 1 al Titolare 2:

- Periodicità dello scambio di dati: [.....]
- Tipologie di dati [*dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari*]
- tipologie degli interessati: [*numerosità, minori, disabili, ecc..*]

2. dal Titolare 2 al Titolare 1:

- Periodicità dello scambio di dati: [.....]
- Tipologie di dati [*dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari*]
- tipologie degli interessati: [*numerosità, minori, disabili, ecc..*]

(Nota: nel caso lo scambio sia bilaterale, altrimenti solo il primo).

Art.4

Rispetto della normativa

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

Art. 5

Misure di sicurezza

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

[elenco delle misure di sicurezza messe in atto nella trasmissione/condivisione delle informazioni]

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

Obblighi del personale autorizzato

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto/Convenzione/protocollo di intesa, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal

produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Art.7

Responsabilità

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Art. 8

Impostazione organizzativa

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Art. 10

Durata

10.1 Il presente Data Protection Agreement ha durata [.....] dalla sua sottoscrizione.

Art. 11

Risoluzione

La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Data --/--/----

Firma Titolare 1_____

Firma Titolare 2_____

Clausole Contrattuali Contitolarità

Data Protection Agreement

1 Scopo del documento

Il presente documento ha per obiettivo quello di fornire un facsimile di accordo Data Protection (Data Protection Agreement) nel caso in cui la relazione che si viene ad instaurare per il trattamento di dati personali sia fra due soggetti o più soggetti, che a norma del GDPR si possano classificare come Contitolari rispetto ai trattamenti nei quali vengono coinvolti dati personali.

Si tratta di due o più soggetti giuridicamente diversi che concorrono ognuno per proprie parti all'interno di una unica finalità e determinano congiuntamente i mezzi attraverso i quali eseguire i trattamenti di dati personali. Questi soggetti pertanto devono sottoscrivere un accordo, nel quale si dà atto degli impegni comuni e comune responsabilità, nell'eseguire trattamenti all'interno di un preciso processo che prevede il trattamento di dati personali.

Il facsimile che segue, deve essere ovviamente compilato e personalizzato sulla base di quanto e come ogni soggetto contribuisce al processo complessivo, pertanto costituisce una linea guida nella formalizzazione dell'accordo.

L'articolato che segue può essere oggetto di uno specifico accordo od essere inserito all'interno di atti convenzionali o protocolli di intesa che vengono sottoscritti per regolare anche altri rapporti oltre alla Data Protection.

1 Fac-simile di Accordo Contitolarità

Accordo di contitolarità (Data Protection Agreement)

Tra

ARPAT, con sede in _____, rappresentata dal dirigente del [Settore/ Area] _____, Dott. _____, nella sua qualità di delegato del titolare del trattamento

E

[Titolare 1], con sede in _____, rappresentata da _____, Dott. _____, nella sua qualità di _____

E

[aggiungere altri eventuali contitolari, se presenti]

(di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”)

Premesso che:

- Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali prevede la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un *accordo* interno;
- Le linee guida dell’EDPB n. 7/2020 precisano che sussiste la contitolarità quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento tenendo conto che la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale;
- In relazione a quanto delineato dalle citate linee guida, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo *asimmetrico*, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

Richiamati:

[
Richiamare in elenco la legge/ regolamento/ atto/ contratto/ progetto....che definiscono la base di liceità, le finalità e le attività di trattamento oggetto dell’accordo per ciascun contitolare
]

Considerato che:

- il Regolamento UE 2016/679 richiede ai Titolari del trattamento di comprovare, in applicazione del principio di accountability, anche tramite evidenze le valutazioni, le scelte e le misure adottate a garanzia della protezione dei dati personali;
- Il Regolamento UE 2016/679 presuppone quindi la definizione di un modello “organizzativo” con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali, sancito dalla sottoscrizione di un accordo interno tra le parti ex art. 26 GDPR;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse, richiami e considerata

1.1 Le premesse, i richiami e i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto dell'accordo

2.1 Il presente accordo di contitolarità regola l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, compreso il rapporto con gli interessati. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività di trattamento dei dati personali riconducibili a ciascuno di essi.

Art. 3
Attività di trattamento dei dati personali di ciascun contitolare

3.1 Il Regolamento UE 2016/679 insiste sulla necessità di delineare con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).

3.2 Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono *contitolari* e in quanto tali sono tenuti, ciascuno per la propria parte, ad adottare le relative misure, tecniche e organizzative, per garantire la protezione dei dati personali.

3.3 I Contitolari svolgono i propri compiti nel rispetto dei principi di finalità, di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali trattati e trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione delle finalità di ciascuno.

A tal fine si specifica quanto segue (se necessario suddividere in fasi il trattamento):

ARPAT nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[
Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala):

[

]

e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:

[

-
-
-

]

Il [Titolare 1] nell'ambito del presente accordo di contitolarità ha il compito di:

[

Descrivere i compiti svolti

]

Tali funzioni comportano il trattamento dei seguenti dati personali (specificare la tipologia di dati, le categorie degli interessati e la loro numerosità atta ad individuare se trattasi di trattamento su larga scala)::

[

-
-
-
-

]

e lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento:

[

-
-
-
-

]

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Art. 4

Modalità di trattamento

4.1 ARPAT tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ [*descrizione sommaria del processo di trattamento*]

4.2 Il [titolare 1] tratterà i dati con modalità Cartacea [*descrizione sommaria del processo e dei trattamenti di cui è composto*] e/o digitale, attraverso il seguente applicativo _____ [*descrizione sommaria del processo di trattamento*]

[ripetere per ogni titolare che concorre all'accordo di contitolarità]

Schema riassuntivo dei dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento

Contitolarità	del	Categoria di	Tipologia dei	Finalità	del	Modalità	del
---------------	-----	--------------	---------------	----------	-----	----------	-----

trattamento	interessati	Dati	trattamento	trattamento

Art. 5

Soggetti designati al trattamento e destinatari dei dati

5.1 I contitolari si impegnano ad istruire ed autorizzare il personale facente parte della propria organizzazione a trattare i dati personali e a nominare, laddove sussistono i presupposti, come responsabili del trattamento i soggetti esterni che potrebbero eventualmente intervenire nelle operazioni di trattamento per conto dei contitolari stessi.

5.2 Inoltre, i dati di natura personale potranno essere trasmessi a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

[indicare le categorie di persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbliche, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati]:

-
-
-

Art. 6

Informativa Privacy

6.1 Il *[indicare il contitolare/i che raccoglie i dati]* si impegna a fornire, in sede di raccolta del dato, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio chiaro e semplice. Nello specifico l'informativa privacy verrà inserita nella piattaforma/ sito web/ modulo cartaceo/ affissa in luogo accessibile al pubblico..., consentendo ai soggetti interessati di prenderne visione.

6.2 I contitolari si impegnano a fornire supporto al contitolare sopra individuato nella redazione dell'informativa.

Art.7

Esercizio dei diritti dell'interessato

7.1 Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno gestite, per conto e nell'interesse di tutti i Contitolari, dal _____ (dati di contatto del contitolare indicato), rivolgendosi al **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**, contattabile all'indirizzo mail: _____ *[o altro canale di comunicazione/ contatto]*.

7.2 Gli interessati potranno esercitare, comunque, i propri diritti anche nei confronti di ciascun

contitolare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR.

7.3 Le parti si impegnano a fornire supporto, per quanto di rispettiva competenza, agli altri contitolari per dare seguito alle richieste degli interessati.

Art. 8

Sicurezza del trattamento

8.1 Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, devono adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate sono le seguenti [indicare, in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali: _____*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento: _____*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico: _____;*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

8.2 Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), ciascun Contitolare applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

8.3 Nei casi in cui ciascun Contitolare effettui trattamenti di conservazione dei dati personali nel proprio sistema informativo, deve garantire la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto e deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

8.4 Ciascun Contitolare attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della

propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

8.5 I Contitolari, in quanto parti dell'Accordo si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Art. 9 **Data Breach**

9.1 Si intende per Data Breach ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

9.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

9.3 Titolare del trattamento per la gestione di eventuali Data Breach è _____, il quale si atterrà alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. Ciascun contitolare dovrà pertanto comunicare tempestivamente al _____ gli eventuali casi di data breach per la valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati. In caso di valutazioni non concordi tra i contitolari la valutazione ultima sarà rimessa al contitolare su cui insiste la violazione dei dati personali.

9.4 Ciascun contitolare si impegna a fornire, per quanto di rispettiva competenza, specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Art. 10 **DPIA**

10.1 Per ogni nuova iniziativa che comporti l'utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati, i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, secondo i dettami dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679.

10.2 Il punto di contatto _____ individuato dalle parti

indicherà la metodologia da adottare e si impegnerà a raccogliere le singole valutazioni d'impatto prodotte dai singoli contitolari.

Art. 11

Le persone di contatto delle Parti

11.1 Qualora risultasse necessario e per ogni evenienza, le Parti forniscono reciprocamente le informazioni richieste sui dati trattati nella relativa area funzionale.

11.2 Le persone di contatto delle Parti sono i rispettivi responsabili _____.

11.3 Le Parti danno immediata comunicazione di qualsiasi cambiamento, es. sostituzione, riguardo la persona individuata come punto di contatto, ovvero ciascun referente per le medesime.

11.4 Le parti si impegnano a comunicare altresì il nominativo e i recapiti del Responsabile per la Protezione dei dati (RPD), ove nominati.

Art. 12

I responsabili del trattamento

12.1 Qualora una della Parti intenda avvalersi di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, essa si impegna a stipulare uno specifico contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a darne comunicazione in forma scritta alle altre Parti, prima della stipula dello stesso.

12.2 Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica riguardo la nomina e/o la sostituzione dei responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente accordo.

12.3 Non sono considerati servizi, ai sensi del presente articolo, quelli di cui le Parti si avvalgono in forma di supporto accessorio, come ad esempio i servizi di telecomunicazione e manutenzione occasionale.

12.4 In ogni caso, le Parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

Art. 13

I registri delle attività di trattamento

13.1 I contitolari tengono e aggiornano, ove previsto, il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 1 del GDPR e lo comunicano laddove necessario agli altri contitolari.

Art. 14

Trasferimento dei dati verso paesi extra-UE

14.1 Le parti si impegnano a circoscrivere il trattamento dei dati personali all'interno del territorio dell'Unione Europea

14.2 Le Parti si impegnano a rispettare, in caso di trasferimento dei dati all'esterno dell'Unione Europea, i limiti e le condizioni di cui al capo V del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15

La responsabilità delle Parti nei confronti degli interessati

15.1 Fermo restando i ruoli identificati e i compiti svolti, le Parti rispondono in solido nei confronti

dell'interessato per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di esercizio del diritto di regresso, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del GDPR.

Art. 16

Conclusioni

16.1 Le parti si impegnano a revisionare il presente accordo in caso di necessità; a tal fine verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative.

16.2 Il presente accordo viene meno con il conseguimento delle finalità del trattamento da parte dei contitolari o qualora non vi siano più i presupposti di contitolarità.

16.3 Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo sarà pubblicato sul sito del _____ e in tal modo messo a disposizione degli interessati.

Luogo, data, firme

**CONVENZIONE PER L' ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DI
ARPAT**

Il giorno ____ del mese ____ dell'anno ____ tra

1. ARPAT, con sede in _____, ente erogatore della banca dati _____, rappresentata dal dr. _____, nella sua qualità di _____;
- e
2. *Pubblica amministrazione/gestore pubblico servizio/organismo di diritto pubblico/società partecipate a prevalente capitale pubblico*, con sede in _____, ente fruitore della banca dati _____ rappresentato dal dr. _____, nella sua qualità di _____

Premesso che

- le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla raccolta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni di cui necessitano possono essere acquisite mediante l'accesso a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni in merito alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82);
- l'articolo 50, comma 1, d.lgs 82/2005 prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni [...] ma restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico; il comma 2, precisa che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015 prescrive le specifiche misure tecniche e organizzative che le PA sono tenute ad adottare;
- il Regolamento UE/2016/679, art. 33 prevede che in caso di violazione dei dati o incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati, le stesse debbano comunicare al Garante tali eventi entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto;
- le linee guida Agid previste dalla circolare n. 2/2017 stabiliscono parametri di livello minimo di sicurezza

Dato atto che:

- la presente convenzione è conforme alle misure individuate dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 2 luglio 2015;
- *ARPAT/Settore* _____ effettua la supervisione tecnica e il monitoraggio sulle operazioni di accesso e sul sistema in generale, garantendo il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati;
- l'ente fruitore intende aderire alla Convenzione mediante sottoscrizione della presente;
- l'accesso alla banca dati _____ avviene mediante *web application*/ _____

Convenuto che

nell'ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione si intendono per:

1. “Codice”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;
2. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
3. “CAD”: il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
4. “Convenzione”: il presente atto convenzionale
5. “Responsabile della Convenzione” soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione
6. “Referente tecnico” soggetto nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste dalla Convenzione;
7. “Supervisore”: soggetto nominato dall'ente fruitore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi d'accesso da parte degli utenti dell'ente di appartenenza
8. “Amministratore utenze”: soggetto nominato dall'ente fruitore e preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'ente di appartenenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto, Finalità, Durata e Oneri

1.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso alle banche dati di ARPAT, conformemente ai principi stabiliti dal GDPR, dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

1.2 L'ente fruitore è autorizzato ad accedere ai dati di ARPAT nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che lo legittima per l'acquisizione delle informazioni, come risulta dall'**allegato 1**. La sussistenza del rispetto di tali presupposti è stata oggetto di preventiva verifica condotta da ARPAT, in qualità di ente erogatore.

1.3 La Convenzione ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di mesi _____. Fermo restando il diritto di entrambe le Parti di recedere dalla presente in qualsiasi momento, in mancanza di comunicazione scritta in merito, la presente convenzione si intende automaticamente rinnovata per ulteriori ____ mesi, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con comunicazione scritta e accettazione tra le Parti.

1.4 I servizi di accesso ai dati, che verranno attivati a seguito della stipula della Convenzione, saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

Art. 2

Soggetti della Convenzione

2.1 Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio *Responsabile della Convenzione*, quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del rapporto convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati nell'**allegato 2**.

2.2 Rientra nei compiti del Responsabile della Convenzione il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

2.3 Inoltre, il Responsabile della Convenzione di ARPAT curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base delle disposizioni vigenti;
- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o modifiche alla struttura della Convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'ente fruitore nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

2.4 Ciascuna delle Parti nomina un proprio *Referente tecnico*, responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati nell'**allegato 2**.

2.5 Rientra nei compiti del Referente tecnico:

- garantire la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice e dalle Linee guida Agid citate in premessa;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di Convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online

2.6 Inoltre il Referente tecnico dell'ente fruitore provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per i cui dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

2.7 Il Referente tecnico di ARPAT provvederà a:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- redigere ed aggiornare il documento con l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori

2.8 L'ente fruitore può nominare uno o più *Amministratori utenze* (tale figura può anche coincidere con il *Supervisore*). I nominativi e i recapiti sono riportati nell'**allegato 2**.

2.9 L'Amministratore utenze provvede a:

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;

2.10 Se l'ente fruitore non ricorre alla nomina dell'Amministratore utenze, ARPAT provvederà direttamente all'abilitazione degli operatori dell'ente, fatta salva in ogni caso, la possibilità di disabilitare

in qualsiasi momento operatori o amministratori utenze nei casi di mancato rispetto delle regole di accesso ai dati.

Art. 3 **Modalità di accesso**

3.1 ARPAT, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'ente fruitore l'accesso ai dati attraverso una delle seguenti modalità:

- consultazione online;
- cooperazione applicativa secondo gli standard SPCOOP.

3.2 La modalità di accesso alle banche dati di ARPAT più idonea sarà in ogni caso individuata da ARPAT tenendo conto delle finalità, della natura e della qualità dei dati, delle caratteristiche infrastrutturali e organizzative, del volume e della frequenza degli accessi, del numero di soggetti abilitati.

3.3 L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale riportato nell'**allegato 3** della presente Convenzione, espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con ARPAT, dal Titolare del trattamento dei dati, o suo delegato, dell'ente fruitore. L'ente fruitore si impegna ad incaricare il minor numero possibile di personale. Eventuali richieste di superamento del numero di utenze autorizzate devono essere concordate con l'erogatore per il tramite del responsabile della Convenzione. L'elenco del personale incaricato può variare a seguito di controlli effettuati da ARPAT, o per variazioni organizzative dell'ente fruitore. A tal fine l'**allegato 3** dovrà essere aggiornato a cura dei Responsabili della Convenzione.

3.4 L'accesso ai dati, qualora non realizzabile con le modalità di cui al 1° cpv, avverrà tramite _____ (*la posta elettronica certificata o soluzioni di "Trasferimento di File" in modalità FTP "sicuro" o equivalente dal punto di vista della sicurezza del trasporto*), in conformità alle previsioni del punto 1, 2° cpv, dell'allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.

Art. 4 **Titolarietà e trattamento dei dati**

4.1 ARPAT conserva la piena titolarità delle informazioni contenute nella banca dati di ARPAT, nonché dell'applicativo utilizzato. L'ente fruitore assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione.

4.2 Le Parti rispettivamente si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

4.3 Ai sensi dell'art.5 del Regolamento UE/2016/679, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere adeguati, pertinenti, e limitati rispetto alle finalità perseguite dall'ente fruitore.

4.4 L'ente, in qualità di autonomo titolare, assicura che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'**allegato 1**. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati né ceduti a terzi, o riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'ente garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati ed istruiti al trattamento dei dati, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 5
Tutela della sicurezza dei dati

5.1 L'ente fruitore si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nell'**allegato 4**, volti ad assicurare la protezione dei dati personali. Da parte sua ARPAT garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati previsti dalla presente Convenzione.

5.2 L'ente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione, nonché ogni modificazione tecnica e organizzativa che possa incidere sul contenuto della presente convenzione. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato, alle modifiche tecniche o organizzative di dominio.

5.3 È Fatto divieto assoluto all'ente di duplicare i dati resi disponibili per le finalità previste dalla presente convenzione, di utilizzare dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati resi disponibili e di replicarli in autonome banche dati.

Art. 6
Tracciamento degli accessi e controlli

6.1 L'ente fruitore si impegna a comunicare al proprio personale autorizzato al trattamento che ARPAT procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. Tali registrazioni, in caso di violazione della normativa vigente, sono messe a disposizione dell'Autorità competente.

6.2 Le Parti congiuntamente, ai sensi di quanto previsto nell'**allegato 4**, svolgono il controllo anche a campione del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite dalla presente Convenzione.

6.3 A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l'ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'erogatore tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

Art. 7
Clausola di recesso

7.1 La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati alla presente Convenzione costituiscono causa di recesso dalla stessa e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

7.2 Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

Art. 8
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

8.1 La Convenzione si compone di 8 (otto) articoli e 4 allegati, relativi a:

- allegato 1: finalità istituzionali dell'ente fruitore e/o base normativa per accesso alla banca dati di ARPAT; individuazione dati richiesti.
- allegato 2: figure di riferimento delle Parti e loro recapiti di contatto.
- allegato 3: elenco del personale dell'ente fruitore incaricato ad accedere alla banca dati di ARPAT.
- allegato 4: descrizione; servizi forniti; specifiche tecniche; periodicità di aggiornamento dei dati.

8.2 Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

FACSIMILE DOMANDA DI ADESIONE

A ARPAT

Settore

PEC _____

Oggetto: **adesione alla Convenzione per la fruibilità dei dati tra PA.**

L'Ente _____ con sede in _____

Codice Fiscale _____ indirizzo PEC _____ legalmente rappresentato dal _____,

vista la Convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati di ARPAT e relativi allegati e valutati tutti gli adempimenti ivi previsti,

Visto che si intende stipulare la Convenzione per il seguente periodo (da ___ a ___ mesi)

dato atto che il soggetto che sottoscrive digitalmente, con le modalità previste da AGID, la convenzione per adesione è:

3. il Rappresentante legale (indicare il nominativo): _____

4. il Delegato del rappresentante legale (indicare nominativo, qualifica, atto di delega da allegare alla domanda di adesione): _____

dichiara

di aderire alla citata convenzione per l'accesso ai dati in elenco, contenuti nella seguente banca dati: _____.

A tal fine si indicano la base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati e le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali.

La sussistenza del rispetto di tali presupposti sarà soggetta a preventiva verifica condotta da parte di ARPAT, in qualità di erogatore.

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON LINE

Id Servizio: - Descrizione:

Profili di accesso

- 1.
- 2.
- 3.

Base normativa (inserire norme relativa alla finalità istituzionale dell'Ente)

.....

.....
.....
Finalità istituzionali
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

Id Servizio: **Descrizione:**

Tipologia del servizio:

Periodicità di aggiornamento dei dati:

Profilo di accesso:

- 1.
- 2.
- 3.

Base normativa

.....
.....
.....
.....

Finalità istituzionali

.....
.....
.....
.....
.....

Oggetto: **Convenzione per la fruibilità dei dati tra PA. Individuazione dei referenti**
Le figure di riferimento per l'Ente fruitore sono:

Responsabile della convenzione:

Nominativo
Telefono email
C. F.

Referente tecnico:

Nominativo
Telefono email
C. F.

Amministratore utenze:

Nominativo
Telefono email
C. F.

Supervisore:

Nominativo
Telefono email
C. F.

Le figure di riferimento per ARPAT sono:

5. Responsabile della convenzione:

Nominativo
Telefono email
C. F.

6. Referente tecnico:

Nominativo
Telefono email
C. F.

7. Amministratore utenze:

Nominativo
Telefono email
C. F.

Oggetto: **Convenzione per la fruibilità dei dati tra PA. Elenco personale autorizzato all'accesso ai dati.**

Al fine della stipulazione della predetta Convenzione l'Ente fruitore dichiara che:

- L'indirizzo/gli indirizzi IP del proprio server per la consultazione delle banche dati di riferimento è/sono il/i seguente/i:
- Il numero delle utenze che si prevede di abilitare è pari a:
- Il personale autorizzato è il seguente:

Nominativo	Codice fiscale	Profilo di accesso

Oggetto: Convenzione per la fruibilità dei dati tra PA. Descrizione, servizi forniti; specifiche tecniche; periodicità di aggiornamento dei dati.

- Consultazione online

Il servizio di consultazione della banca dati di ARPAT è fruibile attraverso la connessione al sito web

Il servizio consente la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Il servizio di consultazione permette di:

- ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, i dati di cui si desidera effettuare la visualizzazione
- visualizzare le informazioni richieste, nei limiti previsti dal profilo di accesso
- stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Il servizio di consultazione è attivo 24h su 24, 7 giorni su 7; salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema. Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate all'ente fruitore. Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il referente tecnico di ARPAT.

Il servizio di consultazione viene reso disponibile mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- è previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito istituzionale ARPAT di _____, nella sezione _____
- l'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL
- per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale
- è esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo di alterare i dati originali.

L'utilizzo del servizio è regolamentato come segue:

- l'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall'ente fruitore e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato
- l'autenticazione dell'utente avviene mediante l'uso di un certificato di autenticazione attraverso il quale è sempre possibile identificare univocamente l'operatore che ha effettuato l'accesso al sistemtico
- l'identificazione della postazione deve essere garantita dal fruitore secondo le regole dell'infrastruttura locale di collegamento utilizzata e messa a disposizione al proprio personale
- l'ente fruitore comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati del trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso al servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. L'ente si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta a ARPAT
- ARPAT si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del servizio o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi saranno disattivate
- il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte.

- Cooperazione applicativa

Qualora l'accesso e la fruizione dei dati da parte dell'ente fruitore avvenga attraverso un sistema di cooperazione applicativa, lo stesso si realizza secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82).